

## Assegni al nucleo familiare numeroso: presentazione della domanda

- **SCADENZA:** entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla nascita del terzo figlio. La domanda va ripetuta ogni anno, entro lo stesso termine, fintantoché perdura il diritto;
  - **REQUISITI:** avere almeno tre figli minori di anni 18, il genitore richiedente deve avere inoltre la cittadinanza italiana o comunitaria, la residenza nel Comune di Fogliano Redipuglia, e l'I.S.E. riferito a 5 (cinque) persone non deve essere superiore a € 23.200,30;
  - **DOCUMENTI RICHIESTI:** I.S.E. (rivolgersi ad un C.A.F. per il calcolo) - Domanda debitamente compilata - Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche - Fotocopia documento di identità;
  - **PRESENTAZIONE:** da uno dei genitori, della Domanda + calcolo I.S.E. + dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche + fotocopia documento d'identità (di colui che compila il modulo) all'Ufficio Protocollo (I Piano) o U.R.P. (Piano Terra) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 ed il mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
- 
- Dal 1° gennaio 1999 i nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno, il cui importo dal 1° gennaio 2009 è pari a € 128,89 al mese per tredici mesi l'anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali).
  - Il reddito familiare non deve superare il tetto previsto dall'I.S.E. (per il 2009 è di € 23.200,30, relativo ad un nucleo di cinque persone).
  - La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni per l'ottenimento del beneficio e va ripetuta ogni anno, entro lo stesso termine, fintantoché perdura il diritto. Il pagamento avviene direttamente ad opera dell'I.N.P.S., verso presentazione dell'elenco dei nominativi da parte del Comune di Fogliano Redipuglia.
  - La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
  - Il diritto all'assegno è subordinato all'entità del reddito complessivo del nucleo familiare, che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo; sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'I.S.T.A.T.. Sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali e per quelli con soggetti inabili.
  - Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 15/07/1999 n. 306, "il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare".
  - La normativa di riferimento è contenuta nella L. 23 dicembre 1998, n. 448, nel D.M. 15/07/1999 n. 306 e nel D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.